

STATUTO

Fondazione COTEC

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "COTEC – Fondazione per l'innovazione", o in breve "FONDAZIONE COTEC", con la denominazione estesa e quella breve indifferentemente scritte, in tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole.

La Fondazione è gemellata con la "Fundación COTEC" della Spagna e con la "Associação COTEC" del Portogallo e ulteriori gemellaggi possono essere stabiliti con delibera dell'Assemblea.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Roma, presso l'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero.

ART. 3 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

La Fondazione ha lo scopo di incoraggiare e promuovere attività, studi, ricerche e corsi di formazione nel campo della ricerca ed innovazione, con l'obiettivo di migliorare la competitività tecnologica e scientifica dell'Italia.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione:

- svolge attività di elaborazione e di studio di problemi e prospettazione di soluzioni, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; può anche finanziare o cofinanziare dottorati ed assegni di ricerca universitari;
- svolge azioni di coordinamento tra le istituzioni statali e locali, il sistema delle imprese e della ricerca per promuovere la cultura e la competitività tecnologica e scientifica italiana;
- promuove intese con istituti, associazioni, atenei, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all'estero;
- definisce, monitora e aggiorna un Master Plan di lungo termine dell'Innovazione tecnologica europea declinando proposte operative di intervento da parte di operatori pubblici e privati, in sinergia con la Fundación Cotec di Spagna e l'Associação Cotec del Portogallo e/o con altre Fondazioni che vorranno aderire;
- promuovere la creazione di Gruppi di lavoro transnazionali di concerto con i tre Paesi partecipi alla Fondazione (Italia, Portogallo, Spagna) ma anche con eventuali contributi esterni a tali realtà, con partecipazione di attori del mondo scientifico e culturale, centrati su iniziative di sviluppo tecnologico e scientifico;

- promuove annualmente i migliori progetti, brevetti e società espressione dell'intelletto e della capacità italiane di singoli soggetti, del mondo della ricerca o dell'industria che si sono contraddistinti per un elevato tasso di innovazione, anche attraverso un sistema di grant su aree caratterizzate da maggior rilevanza e impatto sociale;
- promuove iniziative di formazione pubblico-privata tra Italia, Spagna e Portogallo e tra gli altri Paesi che vorranno aderire.

La Fondazione può compiere ogni operazione e qualsiasi attività, necessarie od anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può assumere ad alcun titolo partecipazioni di qualsivoglia natura in società o enti privati che svolgono attività di natura o di rilievo imprenditoriale, né svolge attività di tal sorta.

ART. 5 SOCI

Sono Soci Fondatori Garanti le persone fisiche che hanno dato vita al Comitato per la costituzione della Fondazione e che hanno versato la quota prevista all'atto della costituzione della Fondazione.

Sono Soci Fondatori le persone giuridiche che hanno dato vita al Comitato per la costituzione della Fondazione e che hanno versato una quota di Euro 258.228,45 prevista all'atto della costituzione della Fondazione. Sono altresì Soci Fondatori tutti coloro che sono stati riconosciuti successivamente come tali dalla maggioranza di due terzi dei Fondatori in carica, avendo versato la somma stabilita dall'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea, con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei Soci Fondatori Garanti e dei Soci Fondatori, può attribuire la qualifica di Fondatori a uno o più soggetti in ragione della rilevanza del loro contributo all'attività della Fondazione e del versamento della quota di Euro 258.228,45.

I Soci Fondatori concorrono al raggiungimento delle finalità della Fondazione anche attraverso il versamento dei contributi associativi annuali nella misura fissata dagli organi statutari. Tale facoltà deve essere esercitata con un impegno su base triennale.

Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione e hanno fatto domanda di adesione accolta dagli organi statutari.

I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento dei contributi associativi annuali nella misura e nei termini fissati dagli organi statutari. Il mancato versamento del contributo protratto per quattro mesi dalla scadenza causerà la decadenza dalla qualifica di Socio Sostenitore.

I Soci Fondatori, i Soci Sostenitori ed i Soci Fondatori Garanti sono tenuti al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali nonché al rispetto del Codice etico e di condotta.

La violazione di tali obblighi ovvero comportamenti lesivi degli interessi della Fondazione possono determinare la perdita della qualità di Socio, l'esclusione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Ai soci esclusi non verranno restituiti contributi già versati, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

ART. 6 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente Onorario
- b) l'Assemblea
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente

- e) due Vice Presidenti
- f) il Direttore Generale
- g) il Comitato Scientifico
- h) l'Ufficio di Presidenza
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
- che sia consentito agli aventi diritto di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

In sede di convocazione possono essere precisati gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto hanno facoltà di convenire, nonché le modalità tecniche del collegamento.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, anche per posta elettronica, inviato a ciascun componente almeno tre giorni prima della riunione. È sempre necessaria l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché delle materie all'ordine del giorno.

Per l'Assemblea è ammessa la delega scritta a favore di un altro Socio.

Per tutti gli organi collegiali della Fondazione possono essere fissate una prima ed una seconda convocazione.

Anche in assenza delle suesposte formalità di convocazione, gli organi collegiali sono validamente costituiti se intervengono tutti i componenti.

Di ciascuna riunione è redatto un verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario, nominato a maggioranza anche fra persone estranee agli organi medesimi.

ART. 7 PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario della Fondazione è il garante del ruolo istituzionale della Fondazione medesima. La Fondazione chiede al Capo dello Stato la sua disponibilità ad esercitare la funzione di Presidente Onorario.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria. È convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei Soci Fondatori Garanti e dei Soci Fondatori.

All'Assemblea possono partecipare Soci Fondatori Garanti, Soci Fondatori e Soci Sostenitori con diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sull'indirizzo generale dell'attività per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne elegge il Presidente su proposta dei Soci Fondatori;
- nomina il Presidente, i due membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto, ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, ivi compresa l'estinzione della Fondazione, per le quali occorrono la maggioranza dei due terzi dei Soci Fondatori e dei Soci Fondatori Garanti.

Le decisioni dell'Assemblea – escluse quelle relative all'estinzione della Fondazione o alla nomina dei liquidatori e alle modificazioni dello Statuto – possono essere adottate, senza particolari formalità, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i Revisori effettivi e dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche e-mail, dai soci devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal designato dalla maggioranza dei presenti.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 16.

Del Consiglio fanno parte:

- il Presidente, nominato dall'Assemblea, su proposta dei Soci Fondatori;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- un consigliere in rappresentanza di ciascuno dei Soci Fondatori che abbia rinnovato l'impegno al versamento dei contributi associativi annuali per il successivo triennio, come previsto dall'art. 5;
- almeno 2 consiglieri in rappresentanza dei Soci Sostenitori;
- 4 Consiglieri così nominati: uno dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, uno dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, uno dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Presidente del Comitato Scientifico è uno dei due Vice Presidenti della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare il Direttore Generale, il Presidente della "Fundación COTEC" di Madrid o un suo delegato e il Presidente della "Associação COTEC" di Lisbona o un suo delegato e i rappresentanti di analoghe associazioni gemellate come previsto dall'art.1.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni – salva l'eventuale decadenza di quelli di nomina governativa – e possono essere riconfermati. Non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di ritardo od omissione della nomina da parte dei soggetti ad essa legittimati, può ugualmente funzionare purché siano stati nominati almeno due terzi dei Consiglieri.

I Consiglieri, oltre a far parte dell'organo collegiale, esercitano quelle funzioni che vengono loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più consiglieri, si procede alla loro sostituzione da parte degli organismi che avevano effettuato la nomina dei Consiglieri cessati. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Se cessa la maggioranza dei Consiglieri in carica, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alle nuove nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente ovvero ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

In particolare, e fatti salvi i poteri e le attribuzioni previsti dal presente Statuto, il Consiglio:

- a) formula le linee guida per l'attività della Fondazione e gli obiettivi della pianificazione triennale;
- b) nomina il Direttore Generale;
- c) approva la relazione annuale sulle attività, il conto consuntivo e il conto preventivo;
- d) approva il Piano di lavoro triennale, predisposto dal Direttore Generale;
- e) delibera sull'ammissione di nuovi Soci Sostenitori;
- f) delibera sull'esclusione dei Soci come previsto dall'art. 5;
- g) determina l'ammontare del contributo associativo annuale fissandone termini e modalità di versamento;
- h) approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Presidente o del Direttore Generale; detti regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente Statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi;
- i) approva il Codice etico della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente Vicario e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, senza particolari formalità, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i Revisori effettivi e dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via e-mail, dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente.

In caso di parità, anche nelle ipotesi di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione dei Soci Fondatori.

Deve esser scelto fra personalità riconosciute a livello internazionale nel campo della promozione della competitività tecnologica e dell'innovazione industriale. È il garante della

realizzazione del programma di attività della Fondazione, del suo prestigio scientifico e della sua immagine pubblica.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo mandato.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione davanti ai terzi ed in giudizio e la firma.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri previsti dal presente Statuto e quelli che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Vicario.

ART. 11 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.

Dura in carica tre anni e i suoi emolumenti sono decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Ha poteri di ordinaria amministrazione ed eventualmente, per delibera del Consiglio di Amministrazione, di straordinaria amministrazione e riferisce sulla gestione almeno una volta all'anno allo stesso Consiglio.

Il Direttore Generale:

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- dirige gli uffici e il personale della Fondazione;
- predispone, sulla base delle linee guida ricevute dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico, il Piano triennale delle attività e ne cura l'attuazione;
- predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Scientifico la Relazione Annuale della Attività;
- predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione il conto preventivo e quello consuntivo;
- può istituire Gruppi di lavoro dedicati al perseguimento di specifici obiettivi e alla realizzazione di singoli progetti e iniziative. Di tali Gruppi possono far parte persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione e intendono contribuire al loro raggiungimento attraverso la partecipazione diretta alle attività e/o un contributo economico.

Ulteriori compiti sono precisati nell'atto di nomina del Direttore Generale.

ART. 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione. È composto dai Soci Fondatori Garanti e dagli ex Presidenti della Fondazione.

Garantisce la qualità e la validità scientifica degli studi, delle ricerche e delle altre attività e iniziative della Fondazione.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri il Presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo mandato.

Il Presidente del Comitato Scientifico è, di diritto, membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente della Fondazione.

Il Comitato partecipa all'elaborazione e esprime un parere vincolante sul Piano triennale delle attività e sulla Relazione Annuale della Attività.

Il Comitato esprime un parere, non vincolante, sulla nomina del Presidente effettuata dall'Assemblea.

Sovrintende l'organizzazione del Premio nazionale per l'Innovazione e la redazione del Rapporto annuale sull'Innovazione.

Il Comitato Scientifico si costituisce validamente quale che sia il numero degli intervenuti.

ART. 13 UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede, da due Vice Presidenti e dal Direttore Generale. Supporta l'attività del Presidente.

Il Presidente del Comitato Scientifico è, di diritto, un Vice Presidente, l'altro, con funzioni vicarie, è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai Vice Presidenti possono spettare funzioni o incarichi specifici, decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione, è formato da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Almeno il Presidente ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio di Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, redige il verbale delle riunioni in un apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione. Il Collegio dei Revisori controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti della fondazione; redige la relazione sul conto consuntivo e un succinto parere su quello preventivo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione che deve approvare i medesimi conti.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono percepire emolumenti e gettoni di presenza che vengono insindacabilmente decisi dall'Assemblea. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

ART. 15 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di Euro 1.807.599,14 (controvalore in Lire: 3.500.000.000) indicata nell'atto costitutivo;
- dalle somme versate da ulteriori Fondatori secondo quanto previsto dal precedente art. 5;
- dai contributi annuali degli Associati;
- dai beni pervenuti alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo, nonché dai contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute, ovvero da Istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziative finalizzate all'incremento del patrimonio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ivi comprese le quote dei partecipanti a convegni e seminari.

Alle spese occorrenti al suo funzionamento ed allo svolgimento delle sue attività, la Fondazione provvede con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività svolte, con eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri e, infine, mediante eventuali donazioni o scelte dispositive di privati ed enti, non destinate a fini patrimoniali.

ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di giugno il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato da una nota illustrativa – che contiene anche la relazione morale - ed accompagnato dalla relazione dei Revisori; adotta, altresì, le necessarie determinazioni in merito al risultato della gestione.

Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione approva il conto preventivo per l'esercizio in corso, accompagnato dal parere dei Revisori.

Non possono essere attribuiti ai componenti gli organi della Fondazione eventuali avanzi di gestione, cointeressenze, beni facenti parte del patrimonio o loro frutti.

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 17 RECESSO

Ogni Socio potrà recedere in qualunque momento dalla Fondazione, inviando apposita lettera raccomandata a/r nella quale manifesti chiaramente la sua volontà di recedere. Il recesso decorre dalla data di ricezione della raccomandata. Ai soci che recedono non verranno restituiti contributi già versati, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

ART. 18 ESTINZIONE/SCIoglimento

In caso di estinzione, per qualunque causa, della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto – secondo le determinazioni dell'Assemblea – ad uno o più enti che abbiano scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo, del presente Statuto e dei regolamenti approvati a norma dell'art. 6, delle quali siano parti la Fondazione e/o i suoi organi o componenti di essi, vengono giudicate da un Collegio di tre arbitri, che decide secondo equità e con lodo irreclamabile, senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio e dispone anche in ordine alle spese del procedimento arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è nominato – su istanza della parte più diligente, proposta almeno quindici giorni dopo la spedizione, all'altra o alle altre parti, di una raccomandata A.R. contenente la comunicazione di avvio della relativa procedura – dal Prefetto di Roma, che sceglie fra le persone fornite della necessaria competenza. Se non vi ha provveduto il Prefetto di Roma, il Collegio sceglie nel proprio seno un Presidente.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione e in quanto compatibili, si applicano le norme vigenti in materia di fondazioni.

ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.